

# EVENTI & GREEN PASS

## DOMANDE, RISPOSTE E CONSIDERAZIONI

### WEBINAR INFORMATIVO

## MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021 ORE 19.00

Piattaforma GoToMeeting  
codice di accesso 859-690-477



UNIONE NAZIONALE  
**PROLOCO**<sup>®</sup>  
FRIULI  
VENEZIA  
GIULIA



# INTERVENGONO:

## ELISABETTA BASSO

Avvocato, Consigliere UNPLI FVG APS  
e Presidente Pro Loco Cividale del Friuli

## LUIGI FOLIN

Perito industriale ed esperto gestione pratiche  
sicurezza manifestazioni pubbliche

## ENRICO ZAMPARUTTI

Architetto ed esperto gestione pratiche  
sicurezza manifestazioni pubbliche



# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Con seduta n. 30 del 22 luglio 2021, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare **fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale** e ha deciso le modalità di utilizzo del **Green Pass** e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle Certificazioni verdi COVID-19, il suddetto decreto-legge prevede nello specifico che:

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

## ART. 3 Impiego certificazioni verdi COVID-19

### c. 1.

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: «Art. 9-bis (**Impiego certificazioni verdi COVID-19**).

- 1. **A far data dal 6 agosto 2021**, è consentito in **zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19**, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

- a) **servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio**, di cui all'articolo 4, per il consumo **al tavolo, al chiuso**;
- b) **spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi**, di cui all'articolo 5;
- c) musei, altri istituti e **luoghi della cultura e mostre**, di cui all'articolo 5-bis;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) **sagre e fiere, convegni e congressi** di cui all'articolo 7;

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

- f) centri termali, **parchi tematici e di divertimento**;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
- i) concorsi pubblici.

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

- 2. Le **disposizioni** di cui al comma 1 si applicano **anche nelle zone gialla, arancione e rossa**, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
- 3. Le **disposizioni** di cui al comma 1 **non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, (...)**, sono **individuato le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale,** assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.



# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

- 4. I **titolari o i gestori dei servizi e delle attività** di cui al comma 1 **sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni** di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

- 5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.».

(...)

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

## ART. 4 Modifiche al Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

### c. 1.

Al Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

c) all'art. 5:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

«1. In **zona bianca e in zona gialla**, **gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto**, sono svolti **esclusivamente con posti a sedere preassegnati** e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, **e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2.

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

In **zona bianca**, la **capienza** consentita **non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso** nel caso di eventi con un **numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso**.

In **zona gialla** la **capienza** consentita **non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata** e il numero massimo di spettatori non può comunque essere **superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala.

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Le attività devono svolgersi **nel rispetto di linee guida** adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Restano **sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo**, nonché le **attività** che abbiano luogo **in sale da ballo, discoteche e locali assimilati**.

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

2. **Le misure** di cui al primo periodo del comma 1 **si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico** riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, **sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.**

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

In **zona bianca**, la **capienza** consentita **non** può essere **superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso**. In **zona gialla** la **capienza** consentita **non** può essere **superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e**, comunque, il **numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso**.

Le attività devono svolgersi nel **rispetto delle linee guida** adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

# DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

(...)

f) all'articolo 13: 1) al comma 1, le parole «e 8-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed è aggiunto infine il seguente periodo: «**Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.**»;



# DPCM 17 GIUGNO 2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

(...)

## Capo II - Art. 13

### Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate)

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta **nell'allegato B**, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

# DPCM 17 GIUGNO 2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) i **pubblici ufficiali** nell'esercizio delle relative funzioni;

b) il **personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi**, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i **soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi** per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, **nonché' i loro delegati**;

# DPCM 17 GIUGNO 2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

- d) il **proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività** per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, **nonché' i loro delegati**;
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché' i loro delegati;
- f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché' i loro delegati.

# DPCM 17 GIUGNO 2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

3. I **soggetti delegati** di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono **incaricati con atto formale** recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

4. **L'intestatario della certificazione** verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 **dimostra**, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, **la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità**.

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

# DPCM 17 GIUGNO 2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

6. Il **controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche** di cui al presente articolo **è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.



# DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 / Testo coordinato

## Art. 4 Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il **mancato rispetto delle misure di contenimento** di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati (( ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, )) ovvero dell'articolo 3, **è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a (( euro 1.000 ))** e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (( la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata )) fino a un terzo.

# DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 / Testo coordinato

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. (( Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 )).

Le sanzioni per le violazioni delle misure (( di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, )) sono irrogate dal Prefetto.

# DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 / Testo coordinato

Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ).

4. All'atto dell'accertamento delle ( violazioni di cui al comma 2 ), ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, ( l'organo accertatore ) può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.



# DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 / Testo coordinato

(( 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. ))

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

# DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 / Testo coordinato

7. (( Al primo comma )) dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

# DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 / Testo coordinato

9. **Il Prefetto**, informando preventivamente il Ministro dell'interno, **assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia ((, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza )) e, ove occorra, delle Forze armate**, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. (( Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro ))).

# LINK UTILI:

## DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg>

## DPCM 17 GIUGNO 2021 E RELATIVI ALLEGATI (A-F)

<https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-draghi-firma-il-decreto-dal-1-luglio-certificati-validi-tutta-l-ue/17184>

## DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 (TESTO COORDINATO)

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-23&atto.codiceRedazionale=20A02843&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-23&atto.codiceRedazionale=20A02843&elenco30giorni=true)





Piazza Manin, 10 – Passariano

33033 Codroipo UD

tel. 0432 900908 int. 1

[sportello@prolocoregionefvg.it](mailto:sportello@prolocoregionefvg.it)

[www.soseventifvg.it](http://www.soseventifvg.it)

 SOS Eventi FVG



UNIONE NAZIONALE  
**PROLOCO**<sup>®</sup>  
FRIULI  
VENEZIA  
GIULIA